N. ____/___REG.PROV.COLL. N. 00516/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2013, proposto da:

Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Canalini, Gianni Fraticelli, con domicilio eletto presso lo studio Federico Canalini in Roma, via Collazia, n.2/F;

contro

Paolo Zazzarini, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca D'Andrea, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Civitavecchia n 7;

Portonovo S.r.l. in Liquidazione non costituita in giudizio;

nei confronti

Ente Parco del Conero, non costituito in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00312/2012, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paolo Zazzarini e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Federico Canalini, Luca D'Andrea e dello Stato Generoso Di Leo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 312/2012 del 10-5-2002 il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, decidendo sui ricorsi n. 1114/2009 R.G., n. 638/2010 R.G., n. 639/2010 R.G., proposti dal signor Zazzarini Paolo, previa riunione degli stessi, dichiarava inammissibile il primo, dava atto della rinuncia parziale al ricorso n. 638/2010; per il resto accoglieva i ricorsi n. 638/2010 e n. 639/2010.

In particolare, veniva disposto l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Ancona, area patrimonio e alloggi, settore logistica e patrimonio, prot. n. 37554 del 21-4-2010, avente, tra l'altro, ad oggetto l'ordine di rimozione di opere abusive realizzate in area demaniale marittima, nonché dell'ordinanza comunale, Settore Gestione Edilizia, prot. n. 34974 del 14 aprile 2010, avente ad oggetto, ex art. 35 del DPR n. 380/2001, la diffida a demolire opere realizzate senza titolo su suolo pubblico.

Avverso la prefata sentenza il Comune di Ancona proponeva appello, articolato in quattro motivi, deducendone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma.

Si costituivano il signor Zazzarini Paolo e il Ministero delle Infrastrutture e del

Trasporti.

All'udienza pubblica del 28 settembre 2017 il difensore del signor Paolo Zazzarini dichiarava la morte del predetto, avvenuta in data 18-1-2015.

Il Collegio, pertanto, con ordinanza del 18-10-2017 dava atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, c.p.a.

Il Comune di Ancona chiedeva la fissazione di nuova udienza ai fini della riassunzione del giudizio.

Alla pubblica udienza del 14-6-2018 la difesa Zazzarini eccepiva l'avvenuta estinzione del giudizio.

All'esito della discussione delle parti sul punto, la causa veniva trattenuta per la decisione.

In diritto rileva il Collegio che l'articolo 80 del c.p.a. disciplina, con riferimento al processo amministrativo e con specifica regolazione, la fattispecie della "prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto".

In particolare, il comma 2 della norma prevede che "Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza".

Il successivo terzo comma dispone che "Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione".

Dalla lettura della norma emerge, in tutta evidenza, che la "prosecuzione" del processo mediante istanza di fissazione di udienza è istituto riservato alla "parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo".

Nella fattispecie in esame, dunque, la prosecuzione mediante istanza di fissazione di udienza avrebbe potuto essere attivata dagli eredi del signor Zazzarini Paolo, atteso che l'interruzione del processo era stata dichiarata, con ordinanza n. 4821 del 18-10-2017, per la morte del medesimo, avvenuta in data 18-1-2015.

La parte processuale diversa da quella nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, a norma del richiamato comma 3 dell'articolo 80, ha, invece, a disposizione il diverso istituto della "*riassunzione*" del processo.

Quest'ultima deve avvenire "con atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione".

Ciò posto, deve essere rilevato che, non essendo stato il processo proseguito dagli eredi del signor Zazzarini, il Comune di Ancona avrebbe dovuto ricorrere all'istituto della riassunzione, da esercitare nei modi e nei tempi indicati dal richiamato comma 3 dell'articolo 80 c.p.a.

Orbene, nella specie risulta che l'ente locale non ha osservato la richiamata prescrizione.

Esso, invero, con atto del 23-11-2017, si è limitato a chiedere al Presidente della Sezione la fissazione della "data dell'udienza di discussione per la prosecuzione della causa iscritta al n. 516/2013 del Ruolo Generale tra il Comune di Ancona e i sopra indicati eredi dello Zazzarini Paolo affinchè l'ente possa provvedere alla vocatio in iudicium verso gli attuali legittimati passivi".

Va in proposito evidenziato che l'articolo 80 del codice del processo amministrativo non prevede, ai fini della riassunzione del processo da parte del soggetto diverso da quello rispetto al quale si è verificato l'evento interruttivo, il previo adempimento della fissazione dell'udienza, propedeutico alla notifica dell'atto di riassunzione alle altre parti, ma dispone che 'Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto...nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione".

Di conseguenza, il Comune di Ancona, avendo ancora interesse al processo, avrebbe dovuto notificare alle altre parti l'atto di riassunzione nel termine di 90 giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante

dichiarazione, notificazione o certificazione.

Orbene, la conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte dell'ente locale si è avuta all'udienza del 28-9-2017, quando, presente anche la difesa del Comune, il difensore del signor Zazzarini ne ha dichiarato l'avvenuto decesso.

Tale circostanza emerge anche nella citata istanza di fissazione di nuova udienza di discussione, presentata dal Comune, in data 23-11-2017.

A mente del richiamato articolo 80 del c.p.a., l'ente locale, pertanto, avrebbe dovuto notificare l'atto di riassunzione alle altre parti nel termine perentorio di novanta giorni dalla predetta data.

Risulta, peraltro, che tale adempimento non è stato mai posto in essere dal Comune di Ancona

A tanto consegue la declaratoria dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del c.p.a.

Tale norma prevede, infatti, che "Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice...".

L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

N. 00516/2013 REG.RIC.

Francesco Mele, Consigliere, Estensore Dario Simeoli, Consigliere Giordano Lamberti, Consigliere

> L'ESTENSORE Francesco Mele

IL PRESIDENTE Luigi Carbone

IL SEGRETARIO